BOZZA RISERVATA
AD USO INTERNO

ACCORDO
per la
"TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO"
SETTORE TURISMO IN EMILIA ROMAGNA

Il giorno … , presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, si sono incontrati:

- FAITA Emilia Romagna, rappresentata da …,
- FEDERALBERGHI Emilia Romagna, rappresentata da …,
- FIAVET Emilia Romagna, rappresentata da …,
- FIPE Emilia Romagna, rappresentata da …,

  aderenti a Confcommercio – Imprese per l'Italia dell'Emilia Romagna;

con l'assistenza di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, rappresentata da …;

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da …
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da …
- UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata …

- Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (di seguito Testo Unico) hanno lo scopo di attivare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a favorire un'evoluzione virtuosa delle procedure di prevenzione e protezione dei rischi nei settori del terziario, del commercio e dei servizi in genere;
- Ravvisato che il Testo Unico, nel recepire le direttive comunitarie e la precedente legislazione, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati e che, pertanto, ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
- Preso atto che le Parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Testo Unico in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché agevolare ogni strumento di prevenzione;
- Atteso che il presente accordo applica ed integra l'Accordo Interconfederale Nazionale del 18/11/1996, il quale traeva origine dal rinvio legislativo (artt. 18, 19 e 22 del D.Lgs 626/94 e s.m.i. nonché dal Testo Unico), nelle more della sottoscrizione di un Accordo Nazionale applicativo del D. Leg. 81/2008;

Le Parti, considerano la tutela e la prevenzione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro una priorità da perseguire attraverso:

A. Formazione ed informazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti, in coerenza con il DLgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e l'Accordo Stato-Regioni secondo progetti condivisi con le OO.SS. e realizzati da Enti formativi accreditati presso EBURT.

B. Promozione della costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali come previsto dal DLgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine le Parti convidono il modello di

BOZZA - USO INTERNO

accordo territoriale per la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali, allegato alla presente intesa.

In tale contesto, la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sia in azienda (RLSA) che a livello territoriale (RLST) costituisce un elemento imprescindibile e qualificante.

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Emilia Romagna sono, pertanto, impegnate a promuovere la puntuale nomina dei RLST da parte delle rispettive strutture territoriali nonché a garantire la loro attività secondo criteri uniformi per l'intero ambito regionale, così come specificato nel modello di accordo allegato alla presente intesa.

FIPE, Federalberghi, Faita, Fiavet, unitamente a Confcommercio Emilia Romagna, sono parimenti impegnate, unitamente alle rispettive strutture territoriali, a favorire l'agibilità:

1. per attività di informazione ai lavoratori ed alle lavoratrici sulle norme in materia di sicurezza, salute e prevenzione sul lavoro;

2. per l'elezione del RLSA, secondo quanto previsto dal DLgs. 81/08 e dagli Accordi Interconfederali;

3. per l'esercizio della funzione del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), secondo quanto previsto dal DLgs. 81/08 e dagli Accordi Interconfederali.

Al fine di monitorare quanto sopra convenuto, è costituita una Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza, formata da 6 persone, di cui n. 3 designate da FIPE, Federalberghi, Faita, Fiavet e n. 1 rappresentante ciascuno per Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Emilia Romagna.

La Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza verificherà che in tutti i territori della Regione venga garantita l'effettiva attività degli Organismi Paritetici Territoriali e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza ed in particolare:

- la raccolta ed elaborazione dati relativi alle aziende aderenti al sistema;
- la raccolta delle elezioni e/o designazioni degli RLSA;
- le visite nei luoghi di lavoro e la verifica dei DVR;
- le iniziative con Enti preposti;
- la collaborazione con centri formativi e documentali;
- la predisposizione di apposite iniziative di promozione e/o diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro segnatamente ai settori di competenza di EBURT;

C. Finanziamento delle attività

Per garantire il funzionamento delle attività degli Organismi Paritetici Territoriali e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, ogni CST destinerà una quota pari al … % delle risorse annualmente assegnate per Attività Ordinaria, così come previsto dall'Accordo 22.09.2015.

La formazione in tema di tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro è finanziata con le risorse annualmente assegnate ad ogni CST per Attività Ordinaria e sarà programmata e svolta secondo i criteri stabiliti dall'Accordo e dal Regolamento 22.09.2015, nonché dal Regolamento per la Formazione 2017.

Per la partecipazione alle riunioni degli Organismi Paritetici Territoriali compete il gettone di presenza previsto dal Regolamento (75€); i relativi costi sono imputati al capitolo di costo per attività ordinaria.

Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati e le decisioni prese.

BOZZA - USO INTERNO

Per la partecipazione alle riunioni della Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza compete il gettone di presenza previsto dal Regolamento (75€); i relativi costi sono imputati al capitolo di costo per attività regionale.

Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati e le decisioni prese.

D. Procedure

La Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza riceverà gli accordi di costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali e le delibere dei medesimi per la designazione dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, corredate dall'attestazione dei requisiti formativi, per il relativo ambito di azione; per il tramite della Segreteria di EBURT, provvederà a comunicare al datore di lavoro il nominativo del RLST designato che, a sua volta, ne informerà i lavoratori.

E. Norme Generali

La presente intesa ha validità per tutte le aziende del Turismo dell'Emilia Romagna che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria nonché gli accordi integrativi, sottoscritti dalle medesime Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Le Parti si incontreranno per il necessario adeguamento della presente intesa rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia discendenti da legge e/o accordi sottoscritti dalle medesime Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali.

F. Fase di avvio

Per la concreta realizzazione dei contenuti della presente intesa è necessaria la predisposizione di una specifica banca dati, di dotazioni documentali ed informatiche, di modulistica conforme, nonché di una campagna informativa rivolta alle imprese ed ai lavoratori.

Le Parti convengono di proporre al Comitato Direttivo EBURT il finanziamento del relativo progetto, da finanziarsi con apposito stanziamento per un importo di … a valere sull'esercizio … con ricorso al …

BOZZA - USO INTERNO

BOZZA RISERVATA
AD USO INTERNO

ACCORDO PROVINCIALE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE di _____ PER LA SALUTE, LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Addì _____, in _____

tra

FIPE, Federalberghi, Faita, Fiavet, unitamente a Confcommercio, di _____, rappresentate da _____;

e

Filcams – CGIL di _____, rappresentata da _____;

Fisascat – CISL di _____, rappresentata da _____;;

UILTuCS di _____, rappresentata da _____;

visto quanto previsto l'accordo sottoscritto in data _____ dalle Parti Sociali regionali;

si definisce il seguente accordo per l'avvio dell'attività dell'Organismo Paritetico Territoriale e la gestione dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), così come previsto dall'art. 51 del Testo Unico e dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 18/11/1996.

1) Organismo Paritetico Territoriale ex art. 51 D.Lgs 81/2008

Ai sensi dell'art. 51 del Testo Unico e dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 18/11/1996 è costituito l'Organismo Paritetico Territoriale (OPT) per il CST _____ per il settore del Turismo, al quale vengono attribuiti tutti i compiti e le funzioni previste dal Testo Unico sopracitato e dagli Accordi Interconfederali.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo le parti in epigrafe opereranno nel seguente modo:

Le Associazioni Datoriali firmatarie indicheranno tre rappresentanti;

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie indicheranno tre (uno per ogni organizzazione) rappresentanti.

L'O.P.T. opera secondo le seguenti modalità:

- Assume le proprie decisioni all'unanimità.
- Redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni assunte.
- Le parti interessate si impegnano a mettere in atto le decisioni adottate.
- Si riunirà di norma ogni tre mesi ovvero ogniqualvolta le parti lo ritengano opportuno.

2) Ambito di applicazione

Il presente accordo ha validità per tutte le aziende del territorio di _____ che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria nonché gli accordi integrativi sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

BOZZA - USO INTERNO

3) Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) ex art. 48 D.lgs. 81/2008

Per le aziende con meno di 15 dipendenti ovvero nelle aziende in cui non è stato eletto e/o designato un RLSA (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale) il rappresentante per la sicurezza verrà identificato nel Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST).

I Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) saranno designati dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e formalmente comunicati all'Organismo Paritetico Territoriale.

Gli aspiranti Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) devono essere in possesso di adeguate conoscenze e comprovate esperienze nel settore, benché il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza abbia diritto alla formazione prevista all'art. 48, comma 7, del D.lgs. 81/2008, nonché all'aggiornamento annuale.

I Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite o indicate dall'Organismo Paritetico Territoriale.

L'O.P.T., previa verifica della sussistenza dei requisiti formativi, ratificherà con propria delibera la designazione dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) e assegnerà gli ambiti di competenza. La delibera, unitamente all'attestazione dei requisiti formativi, deve essere trasmessa alla Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza; quest'ultima, per il tramite della Segreteria di EBURT, provvederà a comunicare al datore di lavoro il nominativo del RLST designato che, a sua volta, ne informerà i lavoratori.

Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza designato dura in carica tre anni e al termine del suo mandato può essere confermato.

Ogni Organizzazione Sindacale può modificare in qualunque momento il nominativo del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, previa comunicazione all'OPT con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. L'OPT procederà tempestivamente come indicato al comma precedente.

Atteso che: (I) il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza; (II) il suo compito è quello di contribuire alla realizzazione di un'effettiva prevenzione dei rischi; nello svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza il RLST esercita il proprio ruolo rapportandosi con le Imprese ed i Lavoratori tenendo conto delle indicazioni operative e di indirizzo individuate dall'O.P.T. e in coordinamento con lo stesso.

Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, designato nell'ambito dell'Organismo Paritetico Territoriale, deve segnalare al datore di lavoro e per conoscenza all'O.P.T. le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro secondo le modalità e le tempistiche individuate nell'apposito regolamento, che costituirà parte integrante del presente accordo.

BOZZA - USO INTERNO

Lo stesso Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, potrà essere accompagnato da un esponente delle Associazioni Datoriali firmatarie il presente accordo territoriale, competenti per territorio e per comparto, nonché dal responsabile del servizio o da persona delegata dall'azienda in cui viene svolto l'accesso.

Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, potranno essere assolti presso la sede dell'O.P.T. anche per il tramite delle Associazioni Datoriali firmatarie.

4) Formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro

L'O.P.T., nell'ambito delle funzioni attribuite in materia di formazione sia dalle norme di legge, promuove e collabora allo definizione di progetti di formazione integrata in materia di salute e sicurezza sul lavoro da presentare al CST.

5) Norme Generali.

Per quanto non riportato nel presente accordo e comunque a completamento e chiarificazione dello stesso si rimanda alle norme vigenti, all'Accordo Nazionale Interconfederale del 18/11/1996, all'Accordo Regionale … , all'Accordo e Regolamento 22.09.2015, nonché al Regolamento per la Formazione 2017.

BOZZA - USO INTERNO